

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 19 novembre 2009

tra

il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a
rappresentato da:

Vigilante, Scanzani, Picistrelli, Raimondi

e

le Segreterie Regionali e Comprensoriali del Lazio
delle Organizzazioni Sindacali

FILCEM-CGIL, rappresentata da:

Sorrentino, Borioni, Di Curzio, Tiberi, Zolli

FLAEI-CISL, rappresentata da:


Di Passa, Maura, D'Alterio, Birocchi

UILCEM-UIL, rappresentata da:

Balla, Biondi, Curiale, Rossini

Premesso che

- è rimessa alla contrattazione collettiva di livello aziendale la definizione di alcuni istituti di carattere economico/normativo secondo le modalità di interlocuzione previste dalla stessa contrattazione collettiva di riferimento e richiamate nel vigente Protocollo di Relazioni Industriali sottoscritto con le Parti;
- in relazione agli impegni assunti a livello aziendale, nonché da ultimo con la sottoscrizione del verbale di accordo del 21 ottobre 2008, come analiticamente dettagliati nei punti successivi, le Parti hanno tenuto un negoziato complessivo, esaminando e definendo gli istituti oggetto del presente verbale di accordo;
- l'art. 43 C.c.n.l. 18.7.2006, 1° comma, prevede il rimborso forfetario per le spese derivanti dall'utilizzo per motivi di servizio dell'automezzo di proprietà del lavoratore, secondo importi definiti a livello aziendale;
- la normativa di riferimento per il personale del GSE in tema di rimborsi chilometrici, è riconducibile all'accordo sindacale nazionale del 19 dicembre 2001;
- a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 26 e 27 ottobre 2009, sono state costituite le RSU e designati gli RLS per le Società del Gruppo GSE.



Considerato che

- sono già attualmente garantiti al personale dipendente una serie di servizi volti a migliorare la qualità del sistema lavorativo e che l'Azienda ritiene opportuno individuare nuove agevolazioni che migliorino costantemente tale qualità;
- l'Accordo Sindacale nazionale del 19 dicembre 2001 demandava la rivalutazione degli importi relativi ai rimborsi chilometrici all'accordo tra l'Azienda e le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali;
- le Parti ritengono necessaria la rivisitazione dell'attuale normativa e degli importi riconosciuti al personale che utilizzi il proprio automezzo per motivi di servizio, al fine di renderli aderenti alla casistica attualmente rinvenibile in ambito GSE;
- in relazione al completamento dei lavori di ristrutturazione effettuati presso l'immobile nella disponibilità delle società del Gruppo, sito in viale Tiziano, sono disponibili nuovi spazi e tale disponibilità è destinata ad incrementarsi a seguito dei lavori di sistemazione dell'edificio sito in via Guidubaldo del Monte 45 e della ricerca di altre soluzioni sempre nelle immediate vicinanze della sede.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

1. TICKET RESTAURANT

Le Parti convengono che il nuovo valore facciale lordo unitario del ticket restaurant a decorrere dal 1° dicembre 2009 e valido per il quadriennio 2010 – 2013 è così stabilito:


- 1° dicembre 2009 – 30 novembre 2010

Il valore facciale lordo unitario del ticket restaurant sostitutivo della mensa aziendale è stabilito nella misura di € 10,00.

Nel periodo sopra citato (1° dicembre 2009 – 30 novembre 2010), è stabilito un corrispettivo a carico del lavoratore pari ad € 0,10;

- 1° dicembre 2010 – 30 novembre 2013

Il valore facciale lordo unitario del ticket restaurant sostitutivo della mensa aziendale è stabilito nella misura di € 10,20.



2. RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER UTILIZZO AUTOMEZZO PRIVATO

I viaggi per servizio devono essere effettuati di norma con mezzi pubblici di trasporto e le relative spese – ove la Società non provveda a fornire direttamente i titoli di viaggio – verranno rimborsate a piè di lista dietro presentazione dei documenti giustificativi.

Qualora la località di missione non sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto, ovvero gli orari di quelli esistenti non siano compatibili con le necessità di servizio, la Società potrà autorizzare il dipendente a raggiungere detta località con il proprio automezzo con conseguente rimborso forfetario delle spese per percorrenze chilometriche.

Le Parti convengono che, a decorrere dal 1° dicembre 2009 e fino al 30 novembre 2013, il rimborso km riconosciuto è pari a 0,45 euro/Km.

3. FLESSIBILITA' ORARIA

In riferimento a quanto disposto nel verbale di accordo del 21 ottobre 2008, le Parti convengono di sottoscrivere con le RSU – a valle di una disamina congiunta, effettuata anche con la Commissione Pari Opportunità - uno specifico verbale di accordo sindacale disciplinante termini e modalità con i quali, i dipendenti con figli di età non superiore a quella prevista per la frequenza della scuola primaria, possano godere di una diversa articolazione dell'orario di lavoro settimanale.

4. SPOSTAMENTO PERSONALE SEDE DI VIALE TIZIANO

E' previsto lo spostamento di parte del personale del GSE (addetti al contact center e gestione del fotovoltaico) presso la sede di Viale Tiziano. A seguito di specifica sollecitazione da parte delle OO.SS. è confermato che l'eventuale spostamento del personale tra le due sedi motivato da ragioni di servizio, che verrà registrato mediante un sistema di rilevazione degli accessi/presenze integrato con quello attualmente utilizzato presso la sede di Viale Pilsudski, è considerato a tutti gli effetti come normale orario di lavoro.

Per favorire gli spostamenti tra le due sedi, la Società si impegna a valutare la possibilità di istituire un servizio navetta tra le stesse sedi.

Relativamente allo spostamento presso la nuova sede è stata data informazione agli RLS, che hanno potuto effettuare un sopralluogo in loco, con l'affidamento reciproco di valutare e risolvere eventuali criticità che dovessero insorgere.



Dichiarazioni a verbale

- a) In relazione alla disponibilità di nuovi spazi aziendali, la Società si impegna a mettere a disposizione della RSU una apposita sala e a verificare, congiuntamente con le OO.SS., la possibilità di creare un Corner ARCA/FISDE. Qualora, per esigenze gestionali dell'ARCA/FISDE, lo Sportello non possa essere istituito, le Parti si riservano di introdurre, in alternativa ad esso, una postazione informatica connessa alla rete dell'Associazione, che consenta al personale anche di svolgere in remoto tutte le operazioni inerenti ai servizi usufruiti.
- b) L'Azienda, compatibilmente con la disponibilità di nuovi spazi aziendali, si impegna a sviluppare, congiuntamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla Commissione Pari Opportunità, uno studio di fattibilità volto all'introduzione dell'asilo nido aziendale.
- c) Come concordato con l'accordo 21 ottobre 2008, GSE e RSU procederanno ad una verifica circa l'operatività del sistema di controllo degli accessi/presenze.
- d) Le Parti procederanno all'analisi dell'attuale sistema di videosorveglianza, avente eminentemente finalità difensive, e alla negoziazione di uno specifico accordo volto a disciplinare in particolare le clausole di tutela e garanzia della privacy e le modalità di accesso alle registrazioni.
- e) Il presente accordo trova applicazione anche per le società del Gruppo, Acquirente Unico e Gestore del Mercato Elettrico.

Letto, firmato e sottoscritto

Antonio Gini
Renzo Rombi
Alteo
Antonio
Sandra

Albio
Deiana
Roberto
Ferruccio
Biotti
Fabrizio